



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Tassa sui servizi indivisibili - TASI - Approvazione aliquote anno 2016

 L'annoduemilasedici, addì **trenta** del mese di aprile alle ore **11.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Pii Piero	X	
2	Pacella Giulio	X	
3	Barbagallo Alfio		X
4	Mansueto Guido	X	
5	Mariani Daniela	X	
6	Pachierotti Saverio	X	
7	Milordini Pietro	X	

		Presenti	Assenti
8	Lambresa Angela Maria	X	
9	Tegas Salvatore		X
10	Carli Teri		X
11	Galoppi Luca		X
12	Cavicchioli Claudio		X
13	Tognetti Tamara	X	
		8	5

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr. Capalbo Angelo

Il Sig. Pii Pieronella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

 - CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

 - CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dr. Capalbo Angelo

La versione integrale della seduta consiliare risulta agli atti di questo Ente su apposito supporto digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO CHE, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO CHE, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 30/07/2015, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 e che verranno confermate anche per l'anno 2016;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille.

CONSIDERATO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modificazioni alla disciplina della TASI: *“comma 14 – esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;”*

CONSIDERATO che per il 2016 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, fermo restando il blocco dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la

maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille , limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2016 è stato differito, inizialmente al 31 marzo 2016 dal decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, successivamente al 30 aprile 2016 dal Decreto del 1 marzo 2016, ed è stato, altresì, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

CONSIDERATO CHE il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

RILEVATO CHE l'art. 1, c. 682, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) specifica che per quanto concerne la TASI è necessaria l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di servizi, dei relativi costi alla coperture dei quali la TASI è diretta;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di C.C. n. 91 del 10/09/2014 e modificato e integrato con delibera n. 56 del 30/07/2015 e con delibera n. 27 assunta nella seduta odierna;

RITENUTO individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con l'indicazione analitica dei relativi costi imputabili sulla base dei dati del Bilancio di Previsione 2016 in corso di approvazione, che sono i seguenti:

Servizio indivisibile	Spesa
Segreteria generale, ufficio relazioni con il pubblico, gestione economico finanziaria	526.187,00
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva (al netto delle spese per censimenti finanziate dall'ISTAT e per elezioni finanziate dallo Stato)	43.022,00
Funzioni di polizia locale (al netto delle spese finanziate con i proventi da sanzioni CDS)	104.219,00
Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi, pubblica illuminazione, (al netto delle spese finanziate con i proventi da sanzioni CDS)	225.602,00
Servizi di protezione civile	5.500,00
Gestione cimiteri, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, territorio, ambiente	20.041,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell'aumento dei tributi locali e dall'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito nel 2016 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,60 PER MILLE (ovvero 0,26%)
Aliquota abitazione locata, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota abitazione uso gratuito a terzi e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aree fabbricabili e ulteriori pertinenze oltre la prima	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai	1,00 PER MILLE

punti precedenti per cui è dovuto l'IMU ad aliquota ordinaria 7,6 per mille.	(ovvero ,01%)
---	----------------------

VISTO l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi.

VISTO l'esito della votazione, avvenuta a termini di Regolamento, con il seguente risultato:

Presenti n.8

Assenti n.5

Votanti n. 8

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (Rifondazione Comunista)

DELIBERA

Per i motivi e le considerazioni in premessa indicate, che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale

1. di approvare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nelle seguenti tabelle:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.	2,60 PER MILLE (ovvero 0,26%)
Aliquota abitazione locata, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota abitazione uso gratuito a terzi e relative pertinenze	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aree fabbricabili e ulteriori pertinenze oltre la prima	2,50 PER MILLE (ovvero 0,25%)
Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti per cui è dovuto l'IMU ad aliquota ordinaria 7,6 per mille.	1,00 PER MILLE (ovvero ,01%)

2. di precisare che ai fini IMU, in base alle disposizioni normative, rientrano nelle fattispecie di abitazione principale anche:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate;

- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate;

3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 18,00%, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016;

4. di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo n. 7 del Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, a carico del detentore è determinata nella misura del 10% (dieci per cento) del tributo e a carico del proprietario la percentuale del 90% (novanta per cento) del tributo;

5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016;

6. di dare atto che il tributo deve essere versato alle seguenti scadenze:

- 16/06/2016 acconto

- 16/12/2016 saldo

7. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento disciplinante il tributo;

8. di delegare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

Presenti n.8

Assenti n.5

Votanti n. 8

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (Rifondazione Comunista)

DELIBERA

9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267.

Al presente documento informatico, viene apposta firma elettronica, basata su un certificato elettronico valido, che ne garantisce l'identificabilità degli autori, l'integrità e l'immodificabilità, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Tassa sui servizi indivisibili - TASI - Approvazione aliquote anno 2016

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regularità Tecnica

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Lì, 30/04/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Tiziana Rocchigiani

Lì,30/04/2016

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr.Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Capalbo Angelo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,